



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Ufficio Settimo

Prot. n. 1062 C14a

Torino, 4 febbraio 2009

Circ. Reg. nr. 28

Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti
Ufficio Scolastico Provinciale
della Regione Piemonte
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della Regione Piemonte
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta chiarimenti su ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali.

Pervengono a questo Ufficio da parte di talune Istituzioni Scolastiche quesiti in ordine alla applicazione di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali sulle competenze accessorie corrisposte al personale della scuola la cui spesa risulti finanziata con fondi non provenienti dal bilancio del MIUR.

Al riguardo va preliminarmente evidenziato che in base al principio dell'unità, uno dei principi giuridici che regolano la formazione del bilancio, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese fatti salvi i casi di finanziamenti a destinazione specifica.

Al momento della liquidazione dei compensi, ai fini in questione, occorre far quindi riferimento non alla provenienza dei fondi utilizzati bensì al fatto che detti compensi concorrano o meno a costituire la cosiddetta base imponibile contributiva.

Al riguardo si forniscono le indicazioni che seguono.

L'art. 12 della legge 30/04/69 n. 153 quale risulta modificata dall'art. 6 del d.l.vo 314/97 al 1° comma testualmente prevede: "1. costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento".

Detto art. 46 comma 1 dispone: "1. sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro; 2. costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente : a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Da una lettura sistematica delle due disposizioni normative sopraccitate emerge quanto segue.

Costituiscono redditi di lavoro dipendente quelli derivanti da rapporti di lavoro alle dipendenze di altri mentre restano esclusi i compensi percepiti per prestazioni non direttamente connesse con detti rapporti di lavoro.

Per effetto del richiamo al suddetto art. 46, comma 1 tutti i redditi che sono qualificati “*di lavoro dipendente in ambito fiscale*” sono da considerarsi tali anche ai fini della normativa previdenziale.

Va rilevato che il richiamo al solo primo comma dell’art. 46 citato chiarisce che l’allineamento delle due legislazioni non si attua a) per quei redditi indicati al comma 2 di detto articolo, che pur sono fiscalmente equiparati ai redditi di lavoro dipendente (per esempio le pensioni nonché, quelle somme dovute, in base ad una sentenza, a titolo di interessi o di rivalutazione monetaria); b) per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui all’art. 47 comma 1 lettera b del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (es. le attività di revisore dei conti nelle scuole, le docenze nei corsi di aggiornamento, la partecipazione a commissioni di esame quando questa non rappresenta un obbligo di servizio).

Ai sensi del 4° comma del citato art. 12, come modificato dall’art.6 del D.Lgs n.314/97 sono *esclusi* dalla base imponibile contributiva:

- Le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
- Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori;
- Quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, con esclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso;
- I proventi e le indennità ricevute a titolo di risarcimento danni, anche in forma assicurativa;
- Le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge;
- Le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o da accordi o regolamenti aziendali;
- I contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 21.04.1993, n. 124 e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti sono assoggettati al contributo di solidarietà.
- I trattamenti di famiglia di cui all’art. 3, comma 3, lettera d), del DPR n. 917/1986.

Il 5° comma sempre del citato art. 12 precisa che l’elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile di cui si discorre è tassativa.

Alla determinazione della base contributiva concorrono esclusivamente i redditi come sopra identificati, maturati nel periodo di riferimento, ai fini in questione infatti prevale il criterio di competenza rispetto al criterio di cassa allargato utilizzato ai fini fiscali.

IL DIRIGENTE
Francesco CONTINO